



Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

## **UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE**

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese, Levone, Pratiglione)

Sede Legale: C.so Ogliani n. 9 – 10080 Rivara

Codice Fiscale 92519590019

**ORDINANZA UMAC 16/2016**

### **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IL RESPONSABILE**

**OGGETTO: CHIUSURA STRADA PER LAVORI CONTO ENEL**

- **Visto la richiesta di modifica all'Ordinanza di chiusura strada n.9/2016, pervenuta a codesto ufficio tramite e-mail in data 07.03.2016 alle ore 11.46 dalla Ditta S.I.L.E.S.**, con la quale si richiedeva una integrazione all'ordinanza di modifica della viabilità in via Forno 10 Patiglione (To);
- Visto che per la medesima motivazione il Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia dell'Unione Montana Alto Canavese ha rilasciato all'Enel Distribuzione spa col n. 2015/01 in data 17.12.2015 regolare **Autorizzazione Manomissione suolo pubblico con tutte le idonee prescrizioni tecniche al seguito delle Disposizioni di carattere generale;**
- Visto che non sono state espresse ulteriori indicazioni o prescrizioni ostative a quanto richiesto;

**ORDINA**

**PER I GIORNI**

**GIOVEDI' 10 MARZO 2016 e**

**VENERDI' 11 MARZO 2016**

**LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**dalle ore 8,30 alle ore 18,00**

**IN PRATIGLIONE (To) - VIA FORNO 10**

**DISPONE**

La presente dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana e del Comune di Pratiglione;  
**All'impresa esecutrice dei lavori si PRESCRIVE:**

- Responsabilità totale della segnaletica di cantiere diurna e/o notturna, mantenendo sollevata ed indenne da qualunque responsabilità l'Unione Montana Alto Canavese per carenze o inefficienze della medesima;
- Attenersi scrupolosamente all'Autorizzazione Tecnica già rilasciata;
- Pubblicizzare adeguatamente l'Ordinanza in prossimità e sul luogo esecuzione dei lavori per gli utenti;
- E' imposto l'obbligo, in caso di necessità o di emergenza, di garantire il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso ed alle forze di polizia presenti sul territorio con le opportune modalità da verificarsi in corso d'opera;


A norma dell'Articolo 3 comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena conoscenza.

A norma dell'Art. 5 L. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è questo Servizio di Polizia Municipale nella persona dell'Agente di Polizia Municipale : Tassarini Riccardo;

Che la presente Ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale degli Atti di questo Comune.

*Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6, 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Testo recante "Nuovo Codice della Strada".*

Dalla Residenza UMAC li 07/03/2016



**IL RESPONSABILE**

**Settore Polizia Locale**

(Vide Comm. U. GROSSO)